

## Causa T-37/89

### Jack Hanning contro Parlamento europeo

« Dipendente — Vincitore di un concorso — Annullamento  
di un secondo concorso da parte del Tribunale »

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 20 settembre 1990 ..... 466

#### Massime della sentenza

1. *Dipendenti — Ricorso — Atto che arreca pregiudizio — Candidato classificato in ordine utile in esito ad un concorso — Decisione di non procedere ad alcuna nomina (Statuto del personale, artt. 90 e 91)*
2. *Procedura — Produzione di nuovi mezzi in corso di causa — Condizioni — Mezzo nuovo — Nozione (Regolamento di procedura, art. 42, n. 2)*
3. *Dipendenti — Ricorso — Mezzi — Insufficienza di motivazione — Constatazione d'ufficio*
4. *Dipendenti — Decisione che arreca loro pregiudizio — Obbligo di motivazione — Inosservanza — Regularizzazione nel corso del procedimento contenzioso — Limiti (Statuto del personale, art. 25, secondo comma)*
5. *Dipendenti — Assunzione — Concorso — Obbligo di scegliere uno dei vincitori in caso di copertura del posto dichiarato vacante — Limiti — Rifiuto di utilizzare un elenco degli idonei viziato da una irregolarità parziale — Illegittimità*

6. *Dipendenti — Assunzione — Concorso — Obbligo di procedere alle nomine rispettando l'ordine di graduatoria nell'elenco degli idonei — Limiti — Interesse del servizio*
7. *Dipendenti — Ricorso — Sentenza d'annullamento — Potere d'ingiunzione del Tribunale — Insussistenza  
(Statuto del personale, art. 91)*
8. *Dipendenti — Ricorso — Ricorso di danni — Estensione del pregiudizio non precisata — Irricevibilità  
(Statuto del personale, art. 91; regolamento di procedura, art. 38, n. 1)*
9. *Dipendenti — Ricorso — Ricorso di danni — Annullamento dell'atto illegittimo impugnato — Risarcimento adeguato del danno morale  
(Statuto del personale, art. 91)*

1. La partecipazione di un candidato ad un concorso, in esito al quale egli si è trovato classificato fra gli idonei, dimostra l'esistenza del suo interesse quanto al seguito che l'autorità che ha il potere di nomina riserva a tale concorso. La decisione di non procedere ad una nomina e di bandire un nuovo concorso può dunque arrecare pregiudizio a tale candidato.
4. La decisione di non tener conto dei risultati di un concorso e di bandirne uno nuovo a causa di irregolarità accertate durante lo svolgimento del primo concorso non è adeguatamente motivata quando non contiene alcuna indicazione sul carattere o sulla natura delle irregolarità in questione.

2. Pur se l'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura, vieta la deduzione di nuovi mezzi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante la fase scritta, un mezzo che costituisca l'ampliamento di un mezzo anteriormente enunciato, direttamente o implicitamente, nell'atto introduttivo del giudizio e che presenti uno stretto nesso con questo, dev'essere considerato ricevibile.

3. Il Tribunale è tenuto ad accertare d'ufficio se l'istituzione convenuta abbia adempiuto l'obbligo che ad essa incombeva di motivare la decisione impugnata.

Se la mancanza di motivazione non può essere coperta dalla circostanza che il ricorrente è venuto a conoscenza, nel corso del procedimento davanti al Tribunale, dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata adottata nei suoi confronti, la situazione è diversa in caso d'insufficienza di motivazione.

In caso d'insufficienza di motivazione e di precisazioni complementari fornite al riguardo in corso di causa, spetta al giudice accertare se le successive motivazioni dedotte dall'istituzione convenuta siano tali da giustificare legalmente la decisione impugnata.

5. Lo Statuto non impone all'autorità che ha il potere di nomina, una volta avviata la procedura di assunzione, l'obbligo di darvi seguito coprendo il posto resosi disponibile. Tuttavia, quando intende effettivamente coprire il posto dichiarato vacante, tale autorità deve nominare i vincitori del concorso in base ai risultati dello stesso. Essa non può prescindere da questa regola se non per seri motivi, giustificando in modo chiaro e completo la propria decisione. Ne consegue che l'istituzione non è libera di chiudere la procedura di assunzione senza accertare se seri motivi ostino alla nomina di un vincitore del concorso.

Anche se, in linea di principio, il complesso delle operazioni di un concorso risulta necessariamente viziato a causa dell'illegittimo rifiuto di ammettere un candidato alle prove, lo stesso non vale nel caso in cui uno o più candidati siano stati a torto ammessi. In tale ipotesi, l'autorità che ha il potere di nomina si trova di fronte ad un procedimento di concorso e ad un elenco degli idonei le cui parti viziate di irregolarità possono essere dissociate dalle parti che ne sono esenti.

Detta autorità deve allora valutare, prima di non tener conto dei risultati del concorso, se sia possibile ricoprire il posto vacante mediante nomina di uno dei vincitori regolarmente iscritti nell'elenco degli idonei.

6. Sebbene l'autorità che ha il potere di nomina non sia rigidamente vincolata dalla

graduatoria dei vincitori di un concorso, essa può nominare al posto dichiarato vacante un candidato diverso da quello classificato primo solo per ragioni attinenti all'interesse del servizio.

7. Il Tribunale non può, senza sconfinare nelle prerogative dell'autorità amministrativa, ordinare ad una istituzione di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi ad una sentenza che pronunci l'annullamento di decisioni relative a procedimenti di concorso.

8. Non soddisfatta i requisiti di cui all'art. 38, n. 1, del regolamento di procedura un'istanza diretta ad ottenere il risarcimento di un danno materiale quando il ricorrente non precisa l'entità del danno assertivamente subito, allorché avrebbe potuto facilmente quantificarlo, e non prova né, quantomeno, deduce l'esistenza di particolari circostanze che giustificano tale omissione.

9. L'annullamento di un atto dell'amministrazione impugnato da un dipendente costituisce di per sé un risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente, di qualsiasi pregiudizio morale che questi può aver subito a causa dell'atto impugnato. La domanda diretta al versamento di un franco simbolico a titolo di risarcimento danni diviene allora priva di oggetto.